



COMUNE DI MALEGNO (BS)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI
D'INGIUNZIONE FISCALE
NOTIFICATI DAL 01.01.2000 AL 31.12.2017**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2019

INDICE

Articolo 1 - Disciplina.....	3
Articolo 2 - Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Entrate ammesse alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 - Istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	5
Articolo 9 - Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	6
Articolo 10 - Obblighi del Concessionario della riscossione.....	6
Articolo 11 - Disposizioni finali.....	6

Art. 1

Disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimenti d'ingiunzione fiscale notificate dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, così come previsto dall'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Art.2

Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3 e non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, sia qualora siano state emesse direttamente dal Comune sia qualora siano state emesse da un concessionario della riscossione iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.3

Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata tutte le entrate dell'Ente locale, siano esse di natura tributaria, extra-tributaria, patrimoniale, nonché le violazioni del codice della strada.

Art. 4

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 3 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 01.01.2000 al 31.12.2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva di cui al D.M. 21.11.2000;
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si

applicano limitatamente agli interessi di mora di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata dovrà presentare apposita istanza con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune e lo stesso concessionario della riscossione pubblicano sul proprio sito internet, entro la data del 30 settembre 2019.
2. L'istanza può essere presentata a mano presso gli sportelli del Concessionario della riscossione, mediante posta elettronica certificata dello stesso e/o attraverso il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale.
3. La volontà di avvalersi della definizione agevolata dovrà essere manifestata utilizzando l'istanza di cui al comma 1 che dovrà essere debitamente compilata.
4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate col quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 20 rate mensili, di cui la prima con scadenza 28 febbraio 2020 e l'ultima con scadenza non oltre il 30 settembre 2021. La rata non deve essere inferiore a 100 euro.
5. Nell'istanza il debitore indica, altresì, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.

Art. 6

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 5, il Concessionario della riscossione, entro il termine del 31 dicembre 2019, invia la comunicazione nella quale sono indicati:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - l'importo di ciascuna rata;
 - la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 7

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario della riscossione o dal Comune successivi alla notifica di una ingiunzione fiscale nel periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2017, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti. In tal caso:
 - a. ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica, di cui al D.M. 21.11.2000;
 - b. restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
 - c. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dal concessionario della riscossione.

Art. 8

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto in origine. Inoltre, sempre in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. Il concessionario della riscossione potrà proseguire l'attività di recupero coattivo e il debitore non potrà più richiedere di essere ammesso al beneficio della rateazione.

Art. 9

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. Il Concessionario della riscossione, relativamente ai debiti definibili oggetto dell'istanza di cui all'art. 5, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 10

Obblighi del Concessionario della riscossione

1. A seguito del pagamento delle somme dovute dalla definizione agevolata, il concessionario della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire al Comune di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso concessionario della riscossione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, anche in via telematica, l'elenco dei debitori che hanno definito le proprie ingiunzioni fiscali beneficiando di quanto previsto nel presente regolamento.
2. Qualora il contribuente ottemperi al pagamento delle somme oggetto di definizione agevolata prima del termine ultimo del 30 settembre 2021, il Concessionario dovrà inviare all'Ente l'informativa con la quota da sgravare entro il termine di 3 mesi dal pagamento dell'ultima rata o della somma versata in un'unica soluzione.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 34/2019, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019.